

**DELIBERAZIONE 14 APRILE 2016  
181/2016/R/IDR**

**CONCLUSIONE DEI DUE PROCEDIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 474/2015/R/IDR,  
RELATIVI AI PROVVEDIMENTI, ADOTTATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA  
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO PER LE GESTIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 aprile 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 243-bis;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n.133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164 e in particolare l'art. 7;
- lo Statuto speciale della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 14;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015;

- la legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” (di seguito anche: legge regionale 19/15);
- la legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale” e, in particolare, l'art. 38 (di seguito anche: legge regionale 3/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed

esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante “Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio”;
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 20 marzo 2014, 121/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dal Consorzio d’ambito territoriale ottimale di Caltanissetta in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 450/2014/R/ IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 novembre 2014, 554/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per un primo gruppo di gestioni ex-Cipe”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 66/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla gestione ex-CIPE Sidra S.p.a.”;

- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 108/2015/R/IDR, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di Ambito Ato 1 Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 121/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio di Ambito di Agrigento, in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012- 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 229/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per le annualità 2014 e 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2015, 295/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/IDR, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario”;
- le deliberazioni dell’Autorità 367/2013/R/IDR, 489/2013/R/IDR, 504/2013/R/IDR, 577/2014/R/IDR, 583/2013/R/IDR, 41/2015/R/IDR e 324/2015/R/IDR, recanti determinazioni d’ufficio relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio per taluni gestori del servizio idrico integrato, tra cui alcuni operanti nella Regione Sicilia;
- le deliberazioni dell’Autorità 309/2013/R/IDR, 318/2013/R/IDR, 448/2013/R/IDR, 582/2013/R/IDR, 577/2014/R/IDR e 325/2015/R/IDR, recanti esclusioni dall’aggiornamento tariffario relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio per taluni gestori del servizio idrico integrato, tra cui alcuni operanti nella Regione Sicilia;
- la deliberazione dell’Autorità 474/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 474/2015/R/IDR).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e

controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l'Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo, è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/idr, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il

Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento la disciplina del primo periodo regolatorio (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari; ciò che ha fatto altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- in attuazione delle citate deliberazioni generali di regolazione, relative al primo periodo regolatorio 2012–2015, l’Autorità ha adottato numerosi provvedimenti, in precedenza richiamati, in materia di tariffe del servizio idrico integrato anche per le gestioni operanti nel territorio della Regione Siciliana, ciò anche al fine di far fronte alle gravi criticità infrastrutturali che la caratterizzano, rendendo la Regione maggiormente interessata dalle procedure di infrazione europee in materia di depurazione delle acque reflue, come evidenziato nel DCO 339/2013/R/IDR e, in particolare, nella Tav. 3, recante la “Localizzazione degli agglomerati per i quali l’Italia è stata condannata con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con legge 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche”, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 21 agosto 2015, n. 34, S.O. n. 29, la Regione Siciliana ha, tra l’altro, previsto (art. 11) che *“la Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.a., sulla base di quanto disposto dall’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <<chi inquina paga>>”*;
- a seguito dell’entrata in vigore di tale legge regionale, l’Autorità ha disposto l’avvio, con deliberazione 474/2015/R/IDR, di due procedimenti:
  - il primo (art. 1, lett. a) per l’adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati dall’Autorità, relativi al servizio idrico integrato nella Regione Siciliana, alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l’opportunità di circoscrivere l’efficacia temporale dei predetti provvedimenti in conseguenza dell’entrata in vigore della citata legge regionale;
  - il secondo (art. 1, lett. b), finalizzato alla verifica della perdurante opportunità di conservare i provvedimenti relativi ai periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge regionale 19/15, con

riserva di procedere, in futuro, alla revoca dei medesimi provvedimenti, in considerazione delle specifiche criticità eventualmente riscontrate con riferimento ai singoli atti adottati.

- nella parte motiva della deliberazione di cui al precedente alinea - alla quale sul punto si rimanda - sono stati, altresì, esplicitati puntualmente gli ulteriori articoli di interesse contenuti nella legge regionale 19/15, nonché le ragioni poste a fondamento della delibera di avvio dei richiamati procedimenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito dei procedimenti, avviati con la deliberazione 474/2015/R/IDR, sono pervenute all'Autorità memorie e osservazioni da parte di numerosi soggetti, tra cui la Regione Siciliana, un Ente d'Ambito in liquidazione, una associazione di categoria di gestori e numerosi soggetti gestori operanti nel territorio della medesima Regione;
- la Regione Siciliana – oltre a chiarire che, fino alla definizione del giudizio di costituzionalità in via principale intanto instaurato dal Governo avverso la legge regionale 19/15, non avrebbe dato corso all'adozione del metodo tariffario regionale – ha affermato che, a parere della Regione, fino all'adozione del nuovo metodo *“si continua ad applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore della legge e (...) permangono il ruolo e i poteri dell'Autorità”* anche *“allo scopo di non pregiudicare gli obiettivi raggiunti a seguito dell' adeguamento ai provvedimenti adottati dall' Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato, per le gestioni operanti nel territorio della Regione Siciliana (anche al fine di far fronte alle gravi criticità infrastrutturali che caratterizzano la Regione, maggiormente interessata dalle procedure europee d'infrazione in materia di depurazione delle acque reflue ...)”*;
- un'associazione di categoria di gestori e alcune imprese hanno evidenziato l'opportunità di procedere alla conservazione dei provvedimenti dell'Autorità alla luce dei risultati incoraggianti che la regolazione dell'Autorità ha iniziato a mostrare sul territorio, sottolineando, in particolare, la maggiore fiducia manifestata dai soggetti finanziatori (la quale, a titolo esemplificativo, ha condotto alla stipula, dopo molti anni di stasi, di un importante contratto di *project financing* con una banca internazionale); in tale contesto, essi hanno affermato che *“si ritiene auspicabile un intervento della Regione che disponga, nelle more della definizione del metodo regolatorio, la piena validità, anche oltre la data di pubblicazione della legge [19/15] sulla Gazzetta Ufficiale Siciliana, delle delibere adottate dall'Autorità”*;
- altri soggetti gestori operanti nel territorio della Regione, tra cui alcuni Comuni in economia raggiunti da provvedimenti dell'Autorità, di determinazione tariffaria d'ufficio o di esclusione dell'aggiornamento tariffario, hanno invece evidenziato l'opportunità di concludere i procedimenti in parola con la limitazione della competenza dell'Autorità al 22 agosto 2015 e con la revoca dei provvedimenti già adottati.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in tale contesto, con legge regionale n. 3, del 17 marzo 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12, del 18 marzo 2016, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”, la Regione Siciliana ha integrato la legge regionale 19/15 introducendo l’art. 13-bis;
- tale art. 13-bis - in vigore dal giorno stesso della pubblicazione nella G.U.R.S., ossia il 18 marzo 2016 (così dispone l’art. 76 della legge medesima) – disciplina espressamente il regime transitorio della tariffazione idrica per le gestioni siciliane - fino al concreto avvio del metodo tariffario regionale previsto dalla legge 19/15 - prevedendo che:
  - *“nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell’Autorità medesima, conservano efficacia nella Regione”* (comma 1);
  - *“fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)”* (comma 2);
  - *“fino alla definizione e al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni”* (comma 3).

#### **RITENUTO CHE:**

- il mutamento del quadro normativo di riferimento nei termini in precedenza descritti - che fugge ogni incertezza in ordine al regime transitorio applicabile nel territorio della Regione Siciliana fino alla definizione e al concreto avvio del modello tariffario regionale previsto dalla legge regionale 19/15, se del caso anche oltre il 31 dicembre 2016 - consente di superare le criticità sottese alla deliberazione 474/2015/R/IDR, confermando la piena validità ed efficacia, senza soluzione di continuità, dei provvedimenti adottati dall’Autorità con riferimento alle gestioni operanti nella Regione Siciliana;
- alla luce di tale novella normativa nonché dei riferiti esiti del contraddittorio svoltosi in sede procedimentale in precedenza riportati, appare opportuno

concludere i due procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/IDR, archiviandoli entrambi e confermando l'efficacia, per tutti i periodi interessati, dei provvedimenti tariffari di cui all'Allegato A alla deliberazione in parola, ivi compresi i provvedimenti relativi ai periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 19/15

### **DELIBERA**

1. di concludere i due procedimenti, di cui all'articolo 1, lett. *a)* e lett. *b)*, della deliberazione 474/2015/R/IDR, archiviandoli entrambi e confermando l'efficacia, per tutti i periodi interessati, dei provvedimenti tariffari di cui all'Allegato A alla deliberazione in parola;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Siciliana;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*